



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Via Nazionale snc - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 17 del 30.04.2021

Oggetto: Rilascio Nulla Osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera alla dipendente dell'Ente Sig.ra Valeria Pellegrini.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10:16** presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) - Via Nazionale snc, previa convocazione dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei componenti sono presenti in seduta telematica ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Cura Italia" n. 05 della cui identità si è certi e assenti, sebbene invitati, n. 01 come risulta qui di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Francesco CURCIO	<i>Presidente</i>	X (in sede)	
Sig. Mauro TRIPEPI	<i>Consigliere</i>	X (in seduta telematica)	
Dott. Roberto SANNINO	<i>Consigliere</i>	X (in seduta telematica)	
Sig. Domenico GALLELLI	<i>Consigliere</i>	X (in sede)	
Dr. Giovanni PIRILLO	<i>Consigliere</i>		X
Dott. Gaetano OSSO	<i>Consigliere</i>	X (in seduta telematica)	
<i>Assegnati n. 6</i>	Totale N°	5	1
<i>In carica n. 6</i>			

COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI		Presente	Assente
<i>Dott. Alberto Mallamace</i>	<i>Presidente</i>		X
<i>Dott. Luigi Ingrosso</i>	<i>Componente</i>		X
<i>Dott. Giovanbattista Pistone</i>	<i>Componente</i>		X

Presiede il dott. Francesco CURCIO, nella sua qualità di Presidente dell'Ente.

Funge da segretario il Direttore f.f. dell'Ente, ing. Domenico Cerminara.

Verbalizza il Funzionario dell'Ente, dott.ssa Barbara Carelli.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, aggiunto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;

VISTO, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;

VISTO altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d’ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell’Ente per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Sila;

VISTO in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d’ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 23 del 10.12.2019, con la quale è stato conferito all’ing. Domenico Cerminara l’incarico di Direttore facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 13 del 30.06.2020, con la quale è stato prorogato all’ing. Domenico Cerminara l’incarico di Direttore facente funzioni senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 27 del 21.12.2020, con la quale è stato prorogato all’ing. Domenico Cerminara l’incarico di Direttore facente funzioni senza soluzione di continuità fino al 30.06.2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 30.10.2020, ritualmente approvato dal MATTM – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0017013 del 18.02.2020, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1302/2021;

PREMESSO che:

- Con nota la Dipendente sig.ra Valeria Pellegrini chiedeva nulla osta preventivo, in atti all’Ente Parco al prot. n. 8177 del 07.10.2020;
- Con nota del Direttore ff veniva espresso il **diniego alla mobilità volontaria**, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9083 del 4.11.2020, anche a seguito del parere richiesto al Dipartimento

Funzione Pubblica;

- Per veniva a questo Ente in data 17.12.2020, in atti al prot. 10039/2020, il Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla dott.ssa Valeria Pellegrini volto ad accertare e dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il nulla osta dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza Sezione Lavoro;
- Il ricorso veniva trasmesso all'Avvocatura con nota del Direttore ff prot. 10330 del 17.12.2020;
- Considerato che alla trasmissione, visti i tempi ristretti (seduta prevista in data 07.01.2021) l'Ente Parco veniva invitato "a provvedere direttamente mediante proprio dipendente";
- Considerato che l'Avvocato Filippelli (dipendente a tempo pieno ed indeterminato) non prestava servizio presso l'Ente Parco già dal 05.10.2020 e non essendoci altre figure con competenze in materie legali all'interno della dotazione organica, si provvedeva ad individuare tramite trattativa diretta l'Avv. Tizio Gigli;
- All'esito del Giudizio, con Ordinanza del 15.01.2021 il Giudice del Tribunale di Cosenza – Sezione controversie di lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti, allo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2021 rigettava il ricorso cautelare e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite che la sig.ra Pellegrini provvedeva a pagare a questo Ente;
- La sentenza, NON entra nel merito, ritenendo insussistente il *periculum in mora* considerato che la ricorrente non aveva in corso una procedura di mobilità cui avesse partecipato;
- Per veniva all'Ente Parco, assunta al prot. n. 2484 del 29.03.2021, istanza della Dipendente sig.ra Valeria Pellegrini per ottenere *nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera*;
- Nella stessa nota la sig.ra Pellegrini comunicava di aver "partecipato all'Avviso pubblico di mobilità ...omissis" – (nonostante il diniego al nulla osta di questa Amministrazione prot. 9083 del 04.11.2020) e di essere stata utilmente collocata nella relativa graduatoria per la copertura di n. 8 posti per Assistente Amministrativo, cat. C presso l'ASL di Matera;
- Con successiva nota, indirizzata alla sig.ra Pellegrini e per conoscenza all'Ente Parco, in atti al prot. n. 2714 del 07.04.2021, il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'ASL di Matera dott.ssa Maria Addolorata Malvasi, invitava l'Ente Parco a trasmettere "insieme al nulla osta, un certificato di servizio del dipendente in mobilità, con la specifica delle seguenti informazioni...omissis...";
- Con sollecito in atti al prot. n. 2905 del 14.04.2021, l'avv. Veglia sollecitava questo Ente al rilascio del predetto Nulla Osta;

CONSIDERATO che:

- trattasi di una situazione del tutto **nuova rispetto alle passate richieste** (semplicemente richieste di nulla osta preventivi sempre negati) poiché la ricorrente aveva già partecipato ad una procedura e si trovava in posizione utile;
- il Direttore ff riteneva opportuno e necessario approfondire con scrupolosità il procedimento, interessando l'Avvocatura di Stato con la richiesta di un parere ai sensi dell'art. 13 del TU Avvocatura in merito anche all'attuazione del Regolamento Uffici e Servizi in vigore all'Ente Parco;
- In particolare sono stati posti i seguenti quesiti: "si chiede se questo Ente possa procedere al diniego del nulla osta per mobilità volontaria (essendo strumento facoltativo e non diritto del richiedente e non potendo procedere alla sostituzione del lavoratore con grave pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa già sotto organico), con ragionevole possibilità di non vedersi soccombente in un eventuale giudizio promosso dal lavoratore (anche solo come perdita di chance).

- *Se la dipendente possa appigliarsi al richiamato art. 120 del Regolamento interno dell'Ente che prevede la concessione del nulla osta, dopo un primo diniego, ma attribuendola funzione all'organo politico -Consiglio Direttivo-mentre ora appare evidente la titolarità del potere da parte del Dirigente.*

DATO ATTO che nella nota all'avvocatura, si sottolineava che “*questa Amministrazione dovrà dare riscontro alla dipendente entro il 29.04. p.v. (in realtà a seguito di una verifica era il 28.04.2021) ed all'Asl Matera entro il 05.05. p.v.*”;

PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura di Stato, espresso ai sensi dell'art. 13 del TU Avvocatura, nel quale si evidenziava quanto segue:

- Nella vigente formulazione dell'art. 30 del d.lgs 165/2001, avvenuta con la legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato soppresso l'inciso di cui al comma 1, per cui l'articolo in esame “*difetta qualsiasi riferimento alla necessità che il consenso alla mobilità relativa del dipendente sia espresso dal Dirigente...*”;
- “*allo stato attuale ciascun ente, attraverso disposizioni interne ad hoc, disciplina...dunque, al rilascio del nulla osta*”;
- “*Nel caso in esame, come osservato da codesto Ente, il Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente Parco, contempla all'art. 120 la mobilità volontaria dei dipendenti...omissis, sia il Consiglio Direttivo a deliberare sulla concessione del consenso del trasferimento ad altra amministrazione di un dipendente del parco che ne abbia fatto richiesta...omissis*”;
- “*tanto premesso, la competenza a concedere nulla osta, in questo caso, pare non spetta al Dirigente bensì al Consiglio Direttivo ...omissis, è ammesso diniego da parte del Consiglio Direttivo (per esigenze dell'amministrazione debitamente motivate) per un periodo superiore a sei mesi dalla richiesta, al termine del quale - per espressa previsione del suddetto Regolamento – il consenso deve essere comunque rilasciato*”;
- “**Pertanto, nel caso di specie, codesto Ente, considerata la vigente norma regolamentare, potrà solo ritardare, motivatamente, il rilascio del nulla osta per un periodo non superiore a sei mesi, alla fine del quale dovrà essere prestato il consenso alla mobilità**”;

PRESO ATTO della relazione istruttoria resa dal Direttore facente funzioni, in allegato alla presente per farne parte integrante, con relativi allegati numerati come sub da 1 a 8 e come sub a;

Dopo ampia discussione da parte del Consiglio direttivo dell'Ente Parco;

RICHIAMATO l'art. 120 del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente Parco in materia di nulla osta per mobilità tra Amministrazioni, attualmente vigente a seguito delle modifiche del d.lgs 165/2001 avvenute con L. 11 agosto 2014, n. 114 (cfr parere Avvocatura all. sub 8 Relazione Istruttoria Direttore ff);

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 165/2001
- il D. P. R. n. 97/2003;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime dei presenti, resa in forma palese

DELIBERA

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di rilasciare** alla sig.ra Valeria Pellegrini, giusta istanza assunta al prot. n. 2484 del 29.03.2021 ed in allegato sub 3 alla Relazione istruttoria, *nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera*, essendo decorso il periodo di sei mesi - dopo la prima richiesta - oltre il quale è obbligatorio ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 120 del Vigente regolamento, come specificato nel parere dell'Avvocatura di Stato in allegato sub 8 alla Relazione istruttoria;
3. **di demandare** tutti gli atti successivi e conseguenti alla Direzione ff di questo Ente;
4. **di incaricare** gli Uffici dell'Ente Parco preposti, per il tramite della Direzione ff, alla modifica urgente del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prioritariamente:
 - Eliminare all'art. 120 la parte in cui si prevede “*Anche qualora ricorrano le suddette condizioni, il consenso può essere temporaneamente negato, per un periodo non superiore a sei mesi dalla richiesta, qualora sussistano esigenze dell'amministrazione, debitamente motivate, che possano determinare interruzione dei servizi o dei programmi dell'Ente. Al termine del suddetto periodo, il consenso deve essere rilasciato*”;
 - Al fine della valorizzazione delle figure di categorie B, come argomentato in altre sedute dallo scrivente, preso atto della carenza cronica di personale che potrebbe inficiare la funzionalità dell'Ente e l'azione amministrativa con ricadute negative sul territorio dell'area protetta, modificare l'art. 9 e 10 per come proposto in allegato sub a alla Relazione istruttoria;
5. **di incaricare** gli Uffici dell'Ente Parco preposti, per il tramite della Direzione ff, per come suggerito dai Ministeri con i quali si sono avute interlocuzioni, di predisporre Bandi, neutrali e/o onerosi, di mobilità volontaria in entrata da altre Amministrazioni (EPNE, EL, ecc.) per dare la possibilità ad altri dipendenti in servizio di attivare eventualmente la mobilità in uscita in attuazione dell'art. 120 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva vista l'imminente scadenza dei termini di risposta all'istanza di parte della dipendente in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore f.f.

(ing. Domenico Cerminara)

Il Presidente

(dott. Francesco Curcio)



Il Verbalizzante

(dott.ssa Barbara Carelli)



Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila

Direzione

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLA DELIBERAZIONE

PREMESSE GENERALI

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 15 settembre 2020 è stato individuato il Fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato per il periodo 2020/2022.

La dotazione Organica vigente alla data odierna risulta essere

CATEGORIA	UNITA'
C4	2
C3	2
C2	6
C1	1
B3	4
B2	2
A3	2
A2	2
	20 + 1

E' considerata nella Tabella la sig.ra Anna Maria De Simone, in posizione di soprannumeraria, avviata in servizio l'01.04.2021 in esecuzione della Sentenza della sentenza n. 1259 del 14.11.2019 della Corte d'Appello di Catanzaro. Comunicazione avvio procedure di assunzione con la quale veniva comunicato che “Alla luce di quanto esposto con vostra nota prot. n. 1568 del 11.01.2021 e in particolare all'asserito obbligo di codesto Ente di dare piena ed integrale esecuzione alle sentenze di merito e di ottemperanza in oggetto, si rappresenta la necessità di deliberare in merito alle dovute modifiche o integrazioni del Piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.18 del 15.09.2020. Fermo restando, che codesto Ente Parco provvederà alla stabilizzazione, anche in posizione soprannumeraria dell'unità di personale, la quale dovrà comunque essere riassorbita a valere sulle future vacanze di organico dell'Ente stesso, sulla base della vigente normativa dettata in materia”;

Mentre i dipendenti effettivamente in servizio risultano essere:

CATEGORIA	UNITA'
C4	2
C3	2
C2	6
B3	3
B2	2



Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila

Direzione

A3	2
A2	1
	18

Non sono considerati in Servizio n. 2 funzionari (Avv. Filippelli per cessazione volontaria rapporto di lavoro, e dott.ssa Occhiuzzi oggi in Congedo Parentale) e n. 1 addetto (sig.ra Pellegrini, in assegnazione temporanea presso l'ASL di Matera sino a febbraio 2022).

A seguito di riscontro del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20470 28/01/2021, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 707 del 28/01/2021 *Ente Parco Nazionale della Sila - Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 394/91. Invio Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 15 settembre 2020 concernente Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022*, dove si richiedevano integrazioni rispetto a documento trasmesso dall'Ente, e della nota n. 6617 del 22/01/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Mare acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 585 del 25.01.2021 avente ad oggetto: *Ricorso sig.ra Anna Maria De Simone. Esecuzione della sentenza n. 1259 del 14.11.2019 della Corte d'Appello di Catanzaro- Comunicazione avvio procedure di assunzione, il PTFP 2020-2022 è stato integrato* - previo parere dei revisori dei conti con verbale n.01_2021 - con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09 del 30.03.2021 al vaglio dei Ministeri coinvolti.

Nel frattempo sono state avviate le procedure per l'assunzione del personale a tempo determinato part – time (n. 2 B e n. 2 C) e per l'assunzione di un dipendente laureato in giurisprudenza attraverso mobilità volontaria. Ad oggi sono pervenute le domande dei partecipanti in quanto il Bando era in scadenza a gennaio 2020 ma le operazioni sono sospese in attesa dell'approvazione del **PTFP 2020-2022**.

Al fine di ottimizzare i tempi per l'approvazione della deliberazione n. 09/2021 e quindi concludere le procedure di assunzione, si è cercata una interlocuzione con il MEF ed il Dipartimento della Funzione Pubblica.

In data 22.04 u.s., alla presenza del Presidente Curcio, si sono svolte due CALL tra i dirigenti e funzionari del MEF e del Dipartimento FP e, per conto Ente Parco, il Direttore ff, Ing. Cerminara, la Responsabile Servizio n. 1 e responsabile ufficio personale, Dott.ssa Rosy Cannata, il dott. Zicarelli responsabile dell'Ufficio contabile afferente al Servizio n. 1 e la dott.ssa Carelli, Responsabile del Servizio n. 3 e Responsabile del Procedimento nelle procedure di assunzione citate.

All'esito delle CALL, registrate su consenso dei partecipanti, è emersa la necessità di adeguare ancora una volta il PTFP 2020 -2022, confermando tuttavia la possibilità di assumere i TD part time ed il TI e mantenere la sig.ra Anna Maria De Simone in posizione di soprannumerarietà.

Tra gli altri adempimenti suggeriti anche l'invito di perfezionare l'assorbimento del dip. Angelo Sposato (conclusosi con Determinazione n. 431/2019) con la modifica della pianta organica attuale (da deliberare sempre in Consiglio Direttivo) che dovrà vedere la soppressione di una categoria B (cessazione sig.ra Mancina) in luogo di una categoria A.

Pertanto gli adempimenti richiesti saranno resi in apposita deliberazione alla quale gli uffici preposti dell'Ente Parco (personale e contabilità) già lavorano con l'interlocuzione diretta con i dirigenti-funzionari del MEF e FP e che presumibilmente sarà resa in forma definitiva entro la prima decade di maggio.



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

PREMESSA SPECIFICA: 2^ RICHIESTA NULLA OSTA SIG.RA PELLEGRINI

Si riassume in forma sintetica la posizione della dipendente Valeria Pellegrini, oggi in *assegnazione temporanea presso altra Pubblica Amministrazione sita nella regione Basilicata (ASL di Matera) ai sensi dell'art. 30, c. 2-sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165* sino a febbraio 2022.

PRIMA FASE: richiesta e concessione nulla osta per assegnazione temporanea per anni uno (1)

- con nota in atti al prot. 2769 del 13.04.2017, la dipendente Valeria Pellerini, in maternità, faceva istanza *“ai sensi dell'art. 30, c. 2-sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il nulla osta preventivo ai fini dell'assegnazione temporanea presso altra Pubblica Amministrazione sita nella regione Basilicata.”*;
- con nota in atti al prot. 3415 del 09.05.2017, la dipendente Valeria Pellegrini, in maternità, faceva istanza ai sensi dell'art.42 bis del D.Lgs. 151/2001, per assegnazione temporanea presso l'Azienda di promozione Turistica della Basilicata;
- nasceva il figlio in data 30.05.2017 e trasmetteva il relativo estratto di nascita;
- con nota prot. 4248 del 07.06.2018 si comunicava alla medesima che *“In proposito con nota 27146 del 23.12.2016, in atti al prot. 9327 del 28.12.2016, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente, ha sottolineato che lo scrivente esercita tali funzioni in maniera “non prevalente...”*;
- *rispetto al proprio ruolo primario di funzionario. Nel caso specifico, quindi, è privo del potere autorizzatorio che gli consenta di potere accordare una assoluta novazione del rapporto di lavoro ed accogliere, pertanto, positivamente la Sua richiesta.”*;
- le note in atti ai prot. e 4009 del 01.06.2018 e n. 4358 del 13.06.2018, con le quali la dipendente Valeria Pellegrini, in maternità, faceva istanza *ai sensi dell'art.42 bis del D.Lgs. 151/2001*, per assegnazione temporanea presso l'Azienda di promozione Turistica della Basilicata;
- con nota prot. 20180033104 del 31.05.2018, in atti questo Ente al prot. 4369 del 14.06.2018, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera comunicava la propria disponibilità all'assegnazione temporanea della dipendente di questo Ente, dott.ssa Valeria Pellegrini ai sensi dell'art.42 bis del Dlgs. n.151/2001;
- con nota Prot. 63573/15AG della Consigliera di parità della regione Basilicata dell'11.04.2018, trasmessa anche al Ministero Vigilante, veniva avviato procedimento conciliativa dinanzi alla medesima per asserita discriminazione di genere nei confronti della dipendete;
- si tenevano due incontri in data 4 e 20 giugno, come da verbali in atti ai prott. nn. 4073 e 4618/2018;
- con nota prot. n 4916 del 02/07/2018 si riscontrava il Ministero Vigilante che con note nn. 8355 del 20.04.2018 e 13348 del 19.06.2018, in atti al prot. 2947 del 23.04.2018 e n. 4550 del



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

20.06.2018, aveva chiesto chiarimenti sulla vicenda e contestualmente si chiedevano indicazioni su come procedere stante il ruolo del Direttore facente Funzioni;

- Preso atto dei necessari chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare – Divisione II, espressi con nota prot. 16451 del 19.07.2018, ed in atti al prot. 5447 del 26.07.2018, che ha precisato che: *“Detto quanto sopra, si evidenzia, altresì, che il venir meno delle funzioni non prevalenti di Direttore facente funzioni non inficia la legittimità dei provvedimenti adottati per l'ordinaria funzionalità dell'Ente”*;
- All'esito di tale svolgimento dei fatti si concedeva il nulla osta per un anno dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019, con Determinazione 376/2018.

SECONDA FASE: concessione di ulteriori due anni di assegnazione temporanea a seguito di conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro a termine del Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla sig.ra Pellegrini.

- Con nota dell'11.06.2019, acquisita agli atti in medesima data con prot. n. 4335, indirizzata al Commissario Straordinario dell'Ente, la dott.ssa Pellegrini, richiedeva la proroga dell'assegnazione temporanea;
- Con nota del 27.06.2019, acquisita agli atti in data 11.07.2019 con prot. n. 5100, l'ASL di Matera confermava la propria disponibilità alla proroga;
- Con nota prot. n. 6127 del 14.08.2019 il Commissario Straordinario dell'Ente, informava l'istante che la questione era di stretta competenza gestionale e dunque della Direzione;
- Con provvedimento prot. n. 8180 del 31.10.2019 si rigettava la richiesta della dipendente notiziandone anche l'ASL Matera con nota prot. n. 8181 del 31.10.2019;
- Con ulteriore nota prot. 9707 del 31.12.2019 si ribadivano le medesime considerazioni al Legale della dipendente, notiziandone la Consigliera di Parità della Regione Basilicata giusta nota n. 9706 del 31.12.2019;
- Con decorrenza 01.01.2020 l'ing. Domenico Cerminara assumeva il ruolo di Direttore Facente Funzioni;
- Perveniva il Ricorso ex art. 700 c.p.c. della dipendente dott.ssa Valeria Pellegrini, in atti al prot. 70 del 08.01.2020, volto ad ottenere per via giurisdizionale l'assegnazione temporanea presso l'ASP di Matera e la cui udienza, inizialmente fissata per il giorno 09.01.2020, è stata rinviata al 06.02.2020 per tardiva notifica del primo atto;
- Con nota prot. n. 417 del 23.01.2020, a seguito di una più complessiva rivalutazione degli interessi coinvolti, e senza con questo entrare nel merito del ricorso e riconoscerne le ragioni espresse, si è comunicata la disponibilità di questo Ente a rilasciare nulla osta alla dott.ssa Pellegrini per ulteriori 2 anni, subordinatamente alla conclusione del procedimento giudiziario



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

d'urgenza, senza strascichi, impegnandosi, in caso di riscontro favorevole, a rilasciare il nulla osta prima dell'udienza;

- frattanto, con nota prot. n. 416 del 23.01.2020, si informava Codesta on.le Avvocatura dello Stato trasmettendole il ricorso e preavvisando circa una possibile conciliazione;
- Con nota in atti al prot. n. 547 del 30.01.2020 la controparte riscontrava favorevolmente impegnandosi a predisporre un verbale di conciliazione da condividere preventivamente;
- All'esito di tale svolgimento dei fatti si concedeva il nulla osta per due anni a partire dall'assenso dell'Azienda Sanitaria ricevente con Determinazione 26/2020;
- Con deliberazione dell'ASL Matera n. 130 del 17.02.2020, la stessa esprimeva l'assenso per l'assegnazione temporanea della sig.ra Valeria Pellegrini per la durata di due anni a decorrere dal 17.02.2020 e quindi sino al 17.02.2022;

TERZA FASE: richiesta nulla osta anche a seguito nuovo Ricorso ex art. 700 c.p.c. dove la sig.ra Pellegrini è risultata soccombente

- Con nota la sig.ra Pellegrini chiedeva nulla osta preventivo, in atti all'Ente Parco al prot. n. 8177 del 7.10.2020;
- Con nota del Direttore ff veniva espresso il **diniego alla mobilità volontaria**, in atti all'Ente Parco al prot. n. 9083 del 4.11.2020, anche a seguito del parere richiesto e più volte citato della Funzione Pubblica (allegato **sub 1**);
- Perveniva a questo Ente in data 17.12.2020, in atti al prot. 10039/2020, il Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla dott.ssa Valeria Pellegrini volto ad accertare e dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il nulla osta dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza Sezione Lavoro;
- Il ricorso veniva trasmesso all'Avvocatura con nota del Direttore ff prot. 10330 del 17.12.2020;
- Considerato che alla trasmissione, visti i tempi ristretti (seduta prevista in data 07.01.2021) l'Ente Parco veniva invitato "a provvedere direttamente mediante proprio dipendente";
- Considerato che l'Avvocato Filippelli (dipendente a tempo pieno ed indeterminato) non prestava servizio presso l'Ente Parco già dal 05.10.2020 e non essendoci altre figure con competenze in materie legali all'interno della dotazione organica, si provvedeva ad individuare tramite trattativa diretta l'Avv. Tizio Gigli;
- All'esito del Giudizio, con Ordinanza del 15.01.2021 il Giudice del Tribunale di Cosenza – Sezione controversie di lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti, allo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2021 rigettava il ricorso cautelare e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite che la sig.ra Pellegrini provvedeva a pagare a questo Ente (alle sub 2);
- La sentenza, **NON** entra nel merito, ritenendo insussistente il periculum in mora considerato che la ricorrente non aveva in corso una procedura di mobilità cui avesse partecipato.



Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila

Direzione

FASE ATTUALE: RICHIESTA NULLA OSTA PER IDONEITA' IN GRADATORIA DI MOBILITA' VOLONTARIA

Perveniva all'Ente Parco, assunta al prot. n. 2484 del 29.03.2021 ed in allegato **sub 3**, istanza della sig.ra Valeria Pellegrini per ottenere *nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera*.

Nella stessa nota la sig.ra Pellegrini comunicava di aver *“partecipato all'Avviso pubblico di mobilità ...omissis”* – (nonostante il diniego al nulla osta di questa Amministrazione prot. 9083 del 04.11.2020) e di essere stata utilmente collocata nella relativa graduatoria per la copertura di n. 8 posti per Assistente Amministrativo, cat. C presso l'ASL di Matera (allegato **sub 4**).

Con successiva nota, indirizzata alla sig.ra Pellegrini e per conoscenza all'Ente Parco, in atti al prot. n. 2714 del 07.04.2021 ed in allegato **sub 5**, il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'ASL di Matera dott.ssa Maria Addolorata Malvasi, invitava l'Ente Parco a trasmettere *“insieme al nulla osta, un certificato di servizio del dipendente in mobilità, con la specifica delle seguenti informazioni...omissis...”*

Con sollecito in atti al prot. n. 2905 del 14.04.2021 ed in allegato **sub 6**, l'avv. Veglia sollecitava questo Ente al rilascio del NO.

Orbene, evidenziato quanto sopra, trattasi di una situazione del tutto **nuova rispetto alle passate richieste** (semplicemente richieste di nulla osta preventivi sempre negati) poiché la ricorrente ha già partecipato ad una procedura e si trova in posizione utile.

Pertanto si è ritenuto opportuno e necessario approfondire con scrupolosità il procedimento, interessando l'Avvocatura di Stato con la richiesta di un parere ai sensi dell'art. 13 del TU Avvocatura, in allegato sub 7, in merito anche all'attuazione del Regolamento Uffici e Servizi in vigore all'Ente Parco.

In particolare sono stati posti i seguenti quesiti: *“si chiede se questo Ente possa procedere al diniego del nulla osta per mobilità volontaria (essendo strumento facoltativo e non diritto del richiedente e non potendo procedere alla sostituzione del lavoratore con grave pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa già sotto organico), con ragionevole possibilità di non vedersi soccombente in un eventuale giudizio promosso dal lavoratore (anche solo come perdita di chance).*

Se la dipendente possa appigliarsi al richiamato art. 120 del Regolamento interno dell'Ente che prevede la concessione del nulla osta, dopo un primo diniego, ma attribuendola funzione all'organo politico -Consiglio Direttivo- mentre ora appare evidente la titolarità del potere da parte del Dirigente.

Nella nota all'avvocatura, si sottolineava che *“questa Amministrazione dovrà dare riscontro alla dipendente entro il 29.04. p.v. (in realtà a seguito di una verifica era il 28.04.2021) ed all'Asl Matera entro il 05.05. p.v”*.

Si osserva che si dava per scontato che la titolarità nel rilascio era in capo al Direttore.

Nel frattempo, nelle citate CALL del 22.04 u.s. si è posto informalmente la problematica ai Ministeri del MEF e FP raccogliendo le seguenti informazioni.

MEF: *“in tutti i casi di mobilità in uscita, visto che l'Ente Parco ha il regime basato sul turnover, in base ad una disposizione che è l'articolo 14 comma 7 del Decreto Legge 95 del 2012, negli Enti che sono stati sottoposti a turnover la mobilità in uscita non gli fa budget assunzionale e quindi perde la risorsa, non il posto, per cui il posto in dotazione organica lo mantiene però perde le risorse corrispondenti alla persona perché non gli fa economia da cessazione.*



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

Per ricoprirlo avete queste tre possibilità: le prime due sono onerose quindi se avete il budget assunzionale fate un concorso pubblico o fate una mobilità onerosa, oppure l'ultima strada è quella di una mobilità neutrale in entrata e quindi da EPNE o Ministeri che hanno il turnover dove voi non intaccate nessuna risorsa”.

DIP. FP: oltre a confermare la linea del MEF, anche nel suggerimento a bandire eventuali concorsi neutrali (personale di altri Enti Pubblici non economici) o onerosi (Enti locali), nell'ottica di una difesa ad un certo ricorso, fa presente che un diniego ad un nulla osta per una idoneità già acquisita (e non preventivo per la partecipazione di un concorso) è una perdita di chance dove la collega potrebbe evidenziare e concretizzare un danno. Mette in evidenza che *“Se l'Ente è in condizione di accordare un'assegnazione temporanea altrove ha fatto già un apprezzamento di rinunciabilità in qualche misura”.*

In data 28.04.2021, per cui ultimo giorno utile per una risposta ai sensi della L. 241/90 alla richiesta sig.ra Pellegrini, perveniva parere dell'Avvocatura dello Stato, in allegato **sub 8**, nel quale veniva asserito quanto segue.

Dall'esame del parere, **alla cui lettura integrale si rimanda all'apposito allegato**, si evidenzia quanto segue:

1. Nella vigente formulazione dell'art. 30 del d.lgs 165/2001, avvenuta con la legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato soppresso l'inciso di cui al comma 1, per cui l'articolo in esame *“difetta qualsiasi riferimento alla necessità che il consenso alla mobilità relativa del dipendente sia espresso dal Dirigente...”*;
2. *“allo stato attuale ciascun ente, attraverso disposizioni interne ad hoc, disciplina...dunque, al rilascio del nulla osta”*;
3. *“Nel caso in esame, come osservato da codesto Ente, il Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente Parco, contempla all'art. 120 la mobilità volontaria dei dipendenti...omissis, sia il Consiglio Direttivo a deliberare sulla concessione del consenso del trasferimento ad altra amministrazione di un dipendente del parco che ne abbia fatto richiesta...omissis”*;
4. *“tanto premesso, la competenza a concedere nulla osta, in questo caso, pare non spetta al Dirigente bensì al Consiglio Direttivo ...omissis, è ammesso diniego da parte del Consiglio Direttivo (per esigenze dell'amministrazione debitamente motivate) per un periodo superiore a sei mesi dalla richiesta, al termine del quale - per espressa previsione del suddetto Regolamento - il consenso deve essere comunque rilasciato”*;
5. **“Pertanto, nel caso di specie, codesto Ente, considerata la vigente norma regolamentare, potrà solo ritardare, motivatamente, il rilascio del nulla osta per un periodo non superiore a sei mesi, alla fine del quale dovrà essere prestato il consenso alla mobilità”**;

Sempre in data 28.04.2021, lo scrivente Direttore ff ha richiesto appuntamento al Direttore Generale del PNA del MITE, dott. Maturani, il quale alla luce del parere dell'Avvocatura, per le vie brevi, ha consigliato di variare il Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente Parco, adeguandolo alla normativa attuale. Anche se per come confermato dall'Avvocatura nel parere esaminato, un eventuale aggiornamento del Regolamento non avrà carattere retroattivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, evidenziando che per lo stesso procedimento la sig.ra Valeria Pellegrini aveva già richiesto nulla osta preventivo in data 07.10.2020 poi negato da questa Direzione, ed a distanza di quasi quai 6 mesi (29.03.2021) ha reiterato la richiesta;

Preso atto:



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

1. delle informazioni recepite per le vie brevi nelle CALL del 22.04.2021 con Il Ministero dell'Economie e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. delle informazioni recepite in data 28.04.2021 per le vie brevi dal Direttore Generale del PNA del MITE
3. del Parere dell'Avvocatura, in allegato **sub 8**;
4. del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente Parco;

Si PROPONE

1. **di rilasciare** alla sig.ra Valeria Pellegrini, giusta istanza assunta al prot. n. 2484 del 29.03.2021 ed in allegato **sub 3**, *nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera*, essendo decorso il periodo di sei mesi - dopo la prima richiesta - oltre il quale è obbligatorio ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 120 del Vigente regolamento, come specificato nel parere dell'Avvocatura di Stato in allegato **sub 8**;
2. **di demandare** tutti successivi e conseguenti alla direzione di questo Ente;
3. **di incaricare** gli Uffici dell'Ente Parco preposti, per il tramite della Direzione ff, alla modifica urgente del Regolamento e prioritariamente:
 - o specificatamente all'art. 120, nella parte in cui si prevede che il rilascio sia competenza del Consiglio Direttivo, che la competenza spetta alla Direzione;
 - o Eliminare all'art. 120 la parte in cui si prevede *“Anche qualora ricorrano le suddette condizioni, il consenso può essere temporaneamente negato, per un periodo non superiore a sei mesi dalla richiesta, qualora sussistano esigenze dell'amministrazione, debitamente motivate, che possano determinare interruzione dei servizi o dei programmi dell'Ente. Al termine del suddetto periodo, il consenso deve essere rilasciato”*;
 - o Al fine della valorizzazione delle figure di categorie B, come argomentato in altre sedute dallo scrivente, preso atto della carenza cronica di personale che potrebbe inficiare la funzionalità dell'Ente e l'azione amministrativa con ricadute negative sul territorio dell'area protetta, modificare l'art. 9 e 10 per come proposto in allegato sub A;
4. **di incaricare** gli Uffici dell'Ente Parco preposti, per il tramite della Direzione ff, per come suggerito dai Ministeri con i quali si sono avute interlocuzioni, di predisporre Bandi, neutrali e/o onerosi, di mobilità volontaria in entrata da altre Amministrazioni (EPNE, EL, ecc.) per dare la possibilità ad altri dipendenti in servizio di attivare eventualmente la mobilità in uscita in attuazione dell'art. 120 e del d.lgs 165/2001 e smi.

Il Direttore f.f.

Ing. Domenico Cerminara





Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per l'organizzazione e gli incarichi dirigenziali

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare
PNA@pec.minambiente.it

e, p.c.
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della RGS
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

All'Ente Parco Nazionale della Sila
parcosila@pec.it

Rif.: Vs. Prot. N.0008130/2020 (DFP-0063650-A-06/10/2020)

OGGETTO: Quesito in materia di mobilità.

L'ente parco nazionale della Sila, con la nota indicata in epigrafe - in relazione alla concessione del nulla osta per mobilità ad un proprio dipendente, senza possibilità di compensazione immediata per interscambio - chiede l'avviso dello scrivente Dipartimento circa la possibilità di valorizzare la cessazione di tale dipendente, con conseguente computo delle risorse liberate nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a normativa vigente.

Chiede, in particolare, se sia possibile - in corrispondenza di tale cessazione per mobilità e considerata l'assenza di ulteriori spazi di reclutamento fatta eccezione per la cessazione di un dipendente - procedere a programmare ed effettuare (ferme restando le altre disposizioni concernenti le autorizzazioni di legge) una nuova assunzione per rioccupare il posto resosi vacante per mobilità.

Sul quesito posto va preliminarmente chiarito che all'ente parco, come correttamente ricostruito nel quesito, non si applicano le nuove disposizioni in materia di facoltà assunzionale dei comuni correlate a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa del personale, introdotte con l'art. 33, comma 2, del d. l. 30 aprile 2019 n. 34, come successivamente convertito.

La normativa di riferimento è, invece, rappresentata dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012, a mente del quale *"Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità [...] non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per l'organizzazione e gli incarichi dirigenziali

disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”.

Per effetto di tale norma – secondo la consolidata posizione dipartimentale e come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza contabile - le mobilità in uscita non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni (v. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 74/2020/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 32/2020/PAR).

Si conferma, dunque, che la mobilità in uscita non comporta un “risparmio” da cessazione valido ai fini dell'effettuazione di nuove assunzioni.

Il Capo Dipartimento
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	10563	Data Registrazione	29/12/2020 08:56:13
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: DFP-0082779-P-28/12/2020 - QUESITO IN MATERIA DI MOBILITÀ.#31238347#		
Mittente	PROTOCOLLO_DFP@MAILBOX.GOVERNO.IT		
Indirizzo			
CAP		Città	
Ufficio Competenza	DIRETTORE; Presidente; Ufficio Risorse Umane, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Socio Economico		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO



TRIBUNALE DI COSENZA

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice designato, dott. ssa Fedora Cavalcanti,
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7-1-2021
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, iscritto al n. 4302/2020 R.G. Lavoro, promosso *ante causam*
da

PELLEGRINI VALERIA (con l'Avv. Margherita Veglia)

nei confronti di

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA, in persona del Presidente legale
rappresentante p.t. (con l'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli);

PREMESSO

La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente parco nazionale della Sila dal 2010, con qualifica di operatore amministrativo, area B, livello economico da ultimo acquisito B2, ha azionato, in via d'urgenza, il suo diritto ad ottenere dall'ente datoriale il nulla osta preventivo per la mobilità presso l'azienda sanitaria locale di Matera.

A fondamento dell'istanza cautelare, ha dedotto – in punto di *fumus boni iuris*- l'illegittimità del diniego al nulla osta preventivo siccome fondato su ragioni insussistenti e, quanto alle ragioni di urgenza, l'incidenza negativa del diniego sulle sue esigenze di cura dei figli in tenera età stante la distanza tra la sede lavorativa (in Lorica di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza) e la dimora familiare in Matera nonché la circostanza che il diritto della ricorrente ad ottenere tale nulla osta è correlato ad una procedura di mobilità (della cui imminente indizione ha avuto "notizia informale") per la quale sarà prevista una breve scadenza (normalmente 15 giorni).

E

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Direzione Ente Parco Nazionale della Sila

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0000383/2021 del 18/01/2021

Firmatario: FEDORA CAVALCANTI

L'ente convenuto si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle conclusioni della domanda di merito e, sotto il profilo del *fumus* e del *periculum*, contestando la fondatezza dell'istanza cautelare.

OSSERVA

Preliminarmente, pur consapevole dell'esistenza di orientamento contrario, ritiene il giudice che, a seguito della modifica legislativa (introdotta dal d.l. 14.3.2005 n. 35, conv. con mod. dalla legge n. 14.5.2005 n. 80) che ha reso facoltativa l'introduzione del giudizio di merito successivamente al giudizio ex art. 700 c.p.c. (cfr. art. 669 octies c.p.c.), rispetto ai provvedimenti cautelari di natura anticipatoria, come nel caso di specie, l'indicazione formale delle conclusioni di merito non è più necessaria essendo sufficiente che la parte ricorrente indichi la *causa petendi* (sotto il duplice profilo del diritto che si intende tutelare e delle ragioni di urgenza atte a giustificare il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c.) ed il *petitum* formale inteso quale provvedimento chiesto al giudice e che – ai fini di un eventuale instaurando giudizio di merito – è sufficiente che l'oggetto della futura domanda di merito sia evincibile anche implicitamente dal contenuto complessivo del ricorso, come per l'appunto nel caso di specie in cui, pur non essendo formalmente rassegnate conclusioni di merito, è desumibile che l'eventuale instauranda causa di merito avrebbe ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento contestato e la consequenziale condanna dell'ente datoriale al rilascio del provvedimento denegato.

Ciò posto, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per insussistenza del requisito del *periculum in mora*.

E' opportuno premettere che:

- nell'ambito della tutela cautelare cd. atipica, il ricorso ex art. 700 c.p.c. richiede al fine del suo accoglimento la contemporanea ricorrenza di due requisiti essenziali (o condizioni dell'azione cautelare) e cioè del cd. *fumus boni iuris*, inteso quale verosimile esistenza in capo al ricorrente, sommariamente delibata, del diritto che intende far valere, e del cd. *periculum in mora* inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria, dovendosi tenere comunque presente che il provvedimento ex art.700 c.p.c. è uno strumento straordinario che la legge fornisce solo quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di tale natura e che, se la lentezza dei tempi processuali è un dato di fatto, ciò non vuol dire che le controversie possano essere risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare, facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti con il rischio di non garantire più il rispetto del principio costituzionale di difesa;

- nell'accertamento dei due presupposti, si impone in via preliminare la verifica del *periculum*, essendo evidente che è proprio la sussistenza di tale requisito a giustificare una tutela in via d'urgenza sulla base di una cognizione che, per il suo carattere sommario, comporta una inevitabile limitazione del diritto di difesa della controparte; da ciò consegue che l'accertamento negativo in merito alla

sussistenza del *periculum in mora*, per il suo carattere assorbente, rende ultronea ogni ulteriore valutazione prognostica circa la fondatezza del diritto che ben potrà essere azionato in via ordinaria;

- in merito al *periculum in mora*, il requisito dell'irreparabilità deve intendersi riferito ad un pregiudizio non suscettibile di reintegrazione in forma specifica né risarcibile anche per equivalente, tale quindi da non essere rimediabile con gli strumenti risarcitori e reintegratori esistenti capaci di ripristinare integralmente la situazione *quo ante* mentre il requisito dell'imminenza deve essere inteso nel senso che l'evento dannoso paventato o più spesso gli effetti pregiudizievoli debbono presentare carattere incombente con conseguente necessità di una tutela in via d'urgenza;

- secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso da questo giudice, il pregiudizio idoneo a fondare l'adozione di un provvedimento d'urgenza deve necessariamente consistere in un *quid pluris* rispetto alla mera violazione del diritto azionato, essendo evidente che, opinando diversamente, la tutela cautelare, da strumento processuale residuale ed eccezionale, diventerebbe l'ordinario strumento di tutela dei diritti, in difformità alla *ratio* stessa dello strumento cautelare;

- appare, pertanto, conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del *periculum*, ravvisabile quanto la lesione del diritto in sé ovvero in quanto implicante la contestuale lesione di altri beni funzionalmente connessi al diritto stesso, non sia pienamente ristorabile per equivalente e produca, pertanto, effetti pregiudizievoli irreversibili;

- per quanto attiene ai risvolti processuali, in riferimento al *periculum in mora*, va, in primo luogo, considerato che l'accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di tale requisito – che non può avere carattere sommario, dovendo, invece, essere completo e rigoroso – va condotto, giusto principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti, senza che sia data al giudicante la possibilità di muovere, in via autonoma, alla ricerca di ulteriori profili di pregiudizio che non risultino oggetto di specifica deduzione da parte di chi invoca tutela in via d'urgenza;

- pertanto, chi ricorre *ex art. 700 c.p.c.* ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua imminenza ed irreparabilità, nonché l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza;

- la sussistenza di tale condizione deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica del giudicante in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno *in re ipsa* il pregiudizio in esame (ctr.: Trib. Forlì, 21 marzo 2000; Trib. Roma, 26 gennaio 1998; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373; Trib. Torino, 15 novembre 1996; Pret. Torino, 1 luglio 1996; Pret. Cagliari, 4 giugno 1996; Trib. Milano, 28 febbraio 1996; Pret. Parma, 21 luglio 1995; Trib. Roma, 30 giugno 1995; Pret. Alessandria, 16 marzo 1993; Pret. Foggia, 3 giugno 1992; Pret. Roma, 12 febbraio 1991; Pret. Roma, 7 aprile 1990; Pret. Gallarate, 15 dicembre 1986);

- appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso del *periculum* che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati;

- per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro;

- pertanto chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario;

- soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Operate queste premesse di ordine generale, si osserva che la ricorrente allega, sul punto, la propria situazione familiare (nucleo familiare composto da coniuge che vive e lavora a Matera e due figli in tenera età dimoranti in Matera) evidenziando che la mancata concessione del nulla osta preventivo la costringerebbe ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare, stante la notevole distanza tra Matera e la sede di servizio che, impedendole di effettuare quotidianamente il tragitto, la priverebbe della possibilità di assistere i figli.

Sul punto, si ritiene che il pregiudizio paventato sia privo del carattere dell'imminenza e dell'attualità (da intendersi in termini strettamente cronologici nel senso che la sussistenza di elementi di fatto debitamente allegati e provati faccia ritenere – in base a valutazione probabilistica- che il paventato evento dannoso possa verificarsi e in tempi brevi) sol che si osservi, come fondatamente eccepito e comprovato dalla parte resistente, che la ricorrente è in assegnazione provvisoria presso l'ASL di Matera in regime ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 sino ai primi mesi del 2022: è evidente, sotto tale profilo, che il nocimento che si prospetta (impossibilità oggettiva di accudire i figli in tenera età) è allo stato del tutto insussistente, privo di attualità oltre che di imminenza, nei termini su precisati.

Invero, posto che la ricorrente – per come pacifico– presta servizio presso l'ASL di Matera continuativamente sin dal settembre 2016 e che la stessa ha beneficiato dell'assegnazione provvisoria ex art. 42 bis cit. presso l'ASL di Matera per un anno dal 1.11.2018 al 31.10.2019 e che, da ultimo, ha ottenuto assegnazione provvisoria ex art. 42 bis cit. sempre presso l'ASL di Matera per ulteriori due anni (come da delibera di proroga del 4.2.2020) i pregiudizi paventati non presentano né carattere di attualità e neppure carattere di imminenza ed incombenza, per come evidente, essendo la ricorrente assegnata presso l'ASL di Matera per un ulteriore altro anno (fino a febbraio 2022).

Ulteriormente, parte ricorrente in seno al ricorso afferma che l'urgenza può apprezzarsi anche considerando che il diritto della ricorrente è correlato ad una procedura di mobilità per la quale sarà prevista una breve scadenza (normalmente di 15 giorni), donde l'incidenza lesiva sul beneficio del passaggio alle dipendenze dell'ASL di Matera (così in sintesi a pagina 19 del ricorso).

Orbene, si premette che all'atto del deposito del ricorso (in data 7.12.2020) l'ASL di Matera non aveva ancora formalmente indetto alcuna procedura di mobilità; invero, la stessa ricorrente afferma in ricorso di aver saputo "informalmente" dell'intenzione dell'ASL di Matera di indire tale procedura e la stessa nota del 16-11-2020 a firma del Direttore dell'UOC Risorse Umane dell'ASL di Matera si limita a dichiarare, riscontrando una richiesta di informazioni da parte della ricorrente, l'intenzione di espletare procedure di mobilità, ipotizzando una pubblicazione dei bandi entro lo stesso mese di novembre.

E', pertanto, evidente che all'atto dell'introduzione del giudizio cautelare, il pregiudizio lamentato era del tutto insussistente siccome ipotetico e futuro (risolvendosi in sostanza nel pericolo di un pericolo vale a dire nel pregiudizio derivante dal diniego di nulla osta datoriale che avrebbe avuto un qualche rilievo solo ove l'ASL di Matera avesse indetto una procedura di mobilità), dolendosi parte ricorrente del diniego opposto dall'ente al rilascio di un nulla osta preventivo rispetto ad una procedura di mobilità neppure indetta; si evidenzia che neppure alla data (6-10-2020) di presentazione dell'istanza al rilascio e del diniego opposto (4-11-2020) la procedura di mobilità cui la ricorrente aspira a partecipare era stata indetta.

Invero, per come dedotto nelle note di trattazione di scritta, l'ASL di Matera soltanto successivamente al deposito del ricorso, in data 14-12-2020, ha pubblicato l'avviso di mobilità di interesse (per la copertura di 8 posti di assistente amministrativo, cat. C) allegato alle note.

La documentazione allegata alle note (delibera del D.G. dell'ASL di Matera di indizione degli avvisi di mobilità regionale e interregionale e l'avviso di mobilità) è pienamente ammissibile ed utilizzabile ai fini del decidere, contrariamente a quanto eccepito dall'ente convenuto nelle note di trattazione scritta, posto che nel procedimento cautelare non sono previsti termini decadenziali per la produzione di documentazione e osservandosi come peraltro anche ove si fosse trattato di un procedimento ordinario non sarebbe sussistita alcuna preclusione alla produzione di documentazione formatasi successivamente al deposito del ricorso (in disparte dal vaglio di rilevanza), come per l'appunto nel caso di specie, per l'evidente ragione della formazione del documento soltanto nelle more del giudizio.

Ciò posto, parte ricorrente assume l'incidenza lesiva del diniego opposto dall'ente convenuto sul suo passaggio alle dipendenze dell'ASL di Matera.

Orbene, sul punto si osserva che, in realtà, rispetto al bene della vita cui aspira, la parte ricorrente è, allo stato, portatrice di una mera chance di ottenimento, sol che si osservi che – in disparte dal fatto che neppure è data prova della presentazione di domanda di partecipazione alla procedura selettiva di mobilità – la mobilità sarà ottenuta soltanto dai candidati utilmente collocati in futura graduatoria.

Invero, occorre evidenziare innanzitutto che neppure vi è prova che la ricorrente abbia effettivamente presentato domanda di partecipazione alla procedura di mobilità (ciò che porrebbe in dubbio il suo

stesso interesse ad agire); in ogni caso, anche ipotizzando che la stessa abbia presentato ovvero presenterà tale domanda, si osserva che la ricorrente lamenta l'incidenza negativa del provvedimento datoriale in contestazione su una mobilità che non ha ancora ottenuto (e che non può dirsi, allo stato, se effettivamente otterrà).

Invero, l'ASL di Matera ha, allo stato, soltanto indetto la procedura di mobilità, di natura selettiva latamente concorsuale, rispetto alla quale la ricorrente ha soltanto *chance* di utilmente collocarsi in graduatoria.

Dell'entità e della consistenza di tale *chance* nulla è dato sapere atteso che, pur vantando parte ricorrente titolo preferenziale siccome in attuale assegnazione temporanea presso l'ASL di Matera in regime ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, nulla è dato sapere in merito a quante domande sono state presentate e se i candidati aspiranti abbiano maggiori o minori titoli e punteggi.

Pertanto, non può certamente dirsi che, allo stato, il diniego datoriale è preclusivo dell'immissione della ricorrente nei ruoli dell'ASL di Matera per il semplice motivo che ancora la procedura di mobilità non si è conclusa e che in seno alla stessa la ricorrente è titolare di una mera *chance*.

Orbene, tale *chance* non appare preclusa dal diniego datoriale oggetto di causa sulla base del rilievo che l'avviso di mobilità in nessuna sua clausola prevede, quale requisito di ammissione, l'ottenimento di nulla osta preventivo per poter partecipare alla procedura.

Ed invero, l'avviso di mobilità indetto non prevede tra i requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva il previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza del candidato e tanto conformemente alle previsioni dell'art. 52 CCNL del personale del comparto sanità del 21.5.2018 (conoscibile ex officio siccome CCNL del pubblico impiego, secondo il principio *iura novit curia*; cfr. da ult. Cass. n. 6394/2019), espressamente richiamato dalla delibera del DG dell'ASL di Matera di indizione degli avvisi pubblici di mobilità che, alla lett. f) dispone: *“fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.*

Ben può, quindi, allo stato la ricorrente partecipare alla procedura di mobilità indetta dall'ASL di Matera (ribadendosi che la mera partecipazione non è preclusa da un diniego di nulla osta peraltro opposto rispetto ad una procedura di mobilità all'epoca neppure indetta) e, ove eventualmente utilmente collocata in graduatoria, dolersi semmai in quella fase del diniego alla mobilità effettivamente ottenuta tramite l'utile collocazione in graduatoria. Invero, l'assenso dell'ente convenuto, quale amministrazione di appartenenza, è requisito necessario per l'attivazione della mobilità e non anche per la partecipazione alla procedura selettiva.

Ed allora, posto che la ricorrente ha facoltà di partecipare al bando indetto dall'ASL di Matera anche senza preventivo assenso dell'ente di appartenenza, non si ravvisano le ragioni di urgenza indicate dall'istante che, peraltro, infondatamente ricollega etiologicamente il mancato nulla osta all'impossibilità di conseguire l'immissione nei ruoli dell'ASL di Matera che è bene della vita non

sussistente, allo stato, in ragione della mera chance di collocarsi utilmente nella futura graduatoria conclusiva della procedura di mobilità.

Pertanto, rilevato che il diniego datoriale avrebbe potuto al più ledere una chance di ottenimento del bene e non anche il diritto al bene stesso, ciò si sarebbe potuto verificare solo ove tale diniego fosse stato preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura (con ciò privando parte ricorrente della chance di conseguimento del bene finale anelato) ma, per come detto, posto che tale possibilità sussiste non essendo il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza requisito per la partecipazione, alcuna lesione della chance sussistente in capo alla ricorrente appare perpetrata dal diniego frapposto dall'ente convenuto.

Tali rilievi inducono ad escludere la sussistenza delle ragioni di pericolo prospettate in ricorso.

Detto altrimenti, il diniego opposto dall'ente convenuto non incide in senso preclusivo sulla possibilità della ricorrente di partecipare alla procedura e, pertanto, non lede la sua chance (tale essendo la sola posizione vantata allo stato dalla ricorrente rispetto al bene della vita finale vale a dire la mobilità verso l'ASL di Matera) chance, quindi più o meno qualificata -che allo stato non è dato neppure sapere sapere in che termini sotto il profilo dell'effettiva consistenza-, di collocarsi nella futura graduatoria della procedura di mobilità in posizione utile.

Il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito del *periculum in mora* e deve essere, per tale assorbente ragione, rigettato.

Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono il criterio ordinario della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso cautelare;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Cosenza, 15.1.2021

Il Giudice

Dott. ssa Fedora Cavalcanti

All'Ing. Domenico Cerminara
Direttore f.f.
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale snc
87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)
Via pec all'indirizzo parcosila@pec.it

Oggetto: Richiesta nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2bis del D.Leg.vo 165/2001).

La scrivente Valeria Pellegrini, nata a Termoli (CB) l'11.08.1977 e residente a Matera in via dei Bizantini n. 4, dipendente a tempo indeterminato di codesto Ente Parco Nazionale della Sila, attualmente in assegnazione temporanea presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, giusta Deliberazione dell'ASM n. 130 del 17.02.2020, **comunica** di aver partecipato all' Avviso Pubblico di Mobilità' (art. 30 d.lgs. n. 165/2001) regionale e interregionale compartimentale e intercompartimentale, mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti di assistente amministrativo, categoria C, ruolo amministrativo - pubblicato sul BUR Basilicata n.120 del 16.12.2020 Parte II -GURI n.5 del 19.01.2021 IV serie speciale concorsi (all.n.1) e di **essere stata utilmente collocata nella relativa graduatoria per la copertura di n. 8 posti di Assistente Amministrativo, Cat C presso l'ASM di Matera (all.n.2).**

Tutto ciò premesso, la sottoscritta

CHIEDE

il rilascio del nulla osta incondizionato al trasferimento definitivo nei ruoli dell'Azienda sanitaria Locale di Matera.

La sottoscritta chiede, altresì, ai sensi degli articoli n. 4-5-6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di riscontrare la presente nei termini fissati dalla legge e di comunicare il nominativo del Responsabile del procedimento.

Si prega di voler inviare ogni comunicazione a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: valeriapellegrini@pecgiornalisti.it

Si resta in attesa di un riscontro favorevole in considerazione della situazione familiare della scrivente, madre di due bambini in età prescolare.

Matera, li 29.03.2021

Firma
(dott.ssa Valeria Pellegrini)

Valeria Pellegrini

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE BASILICATA



Mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, mediante selezione per titoli e colloquio, ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Assistente Amministrativo, Cat. C.

Commissione Esaminatrice

Tel. 0835.252025

Matera, 25 MARZO 2021

ESITO PROVA COLLOQUIO

N.	Cognome	Nome	Punteggio titoli/20	Punteggio colloquio/30	Giudizio idoneita'
1	CAMPOREALE	Valentina	2,38	22	Idonea
2	CECCA	Domenica	10,60	21	Idonea
3	CHIARELLI FORCINITI	Silvia	12,80	21	Idonea
4	CUCARI	Giuseppina	14,30	27	Idonea
5	LIZZIO	Maria Laura R.	2,17	30	Idonea
6	MOLES	Orazio	11,90	25	Idoneo
7	PELLEGRINI	Valeria	12,50	28	Idonea
8	SANSONE	Cristina	10,00	21	Idonea

Il Presidente della Commissione
f.to Dott.ssa Angela M. D'ONOFRIO

Si comunica che con deliberazione n. 256 del 02.04.2021 è stato espresso assenso alla Sua mobilità verso questa Azienda in qualità di Assistente Amministrativo, Categoria C, con decorrenza dalla data da concordare con l'Azienda di appartenenza, previo rilascio del nulla osta.

Pertanto, la S.V. è invitata a trasmettere, all'indirizzo PEC in intestazione, dichiarazione sottoscritta di accettazione della mobilità di che trattasi, **entro 5 gg.** dalla ricezione della presente.

In caso di accettazione, la S.V. dovrà:

- far pervenire, **entro 15 gg.** dalla ricezione della presente, copia della richiesta di nulla osta all'Azienda di appartenenza;
- far pervenire, **entro 30 gg.** dalla ricezione della presente, il nulla osta dell'Azienda di appartenenza;
- aver fruito delle ferie maturate fino all'immissione in servizio presso questa Azienda.

L'Amministrazione che legge per conoscenza è invitata a far pervenire a questa Azienda, insieme al nulla osta, un certificato di servizio del dipendente in mobilità, con la specifica delle seguenti informazioni:

- avvenuto superamento del periodo di prova e ultimo trattamento economico in godimento;
- piena idoneità alle mansioni senza limitazioni;
- mancanza di sanzioni disciplinari superiori alla censura e di procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedano l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- mancanza di valutazioni negative a seguito di verifica delle attività svolte e/o dei risultati raggiunti.

Il mancato riscontro a quanto richiesto verrà considerato rinuncia alla mobilità.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'U.O.C Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Maria Addolorata MALVASI

E
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Direzione Ente Parco Nazionale della Sila
Protocollo N.0002714/2021 del 07/04/2021

Matera, 13 aprile 2021

Spett.le
Ente Parco Nazionale della Sila
In persona del Direttore f.f.
Ing. Domenico Cerminara
Via Nazionale snc
87055 Lorica di San Giovanni in Fiore
(CS)

Trasmissione a mezzo pec all'indirizzo parcosila@pec.it

E p.c.

Al Dott. Francesco Curcio
Nella qualità di Presidente dell'
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale snc
87055 Lorica di San Giovanni in Fiore
(CS)

Oggetto: richiesta nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (*ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2bis del D.Leg.vo 165/2001*).

Ricevo formale incarico dalla dott.ssa Valeria Pellegrini, nata a Termoli (CB) l'11.08.1977 e residente a Matera in via dei Bizantini n. 4, per esporre e comunicare quanto segue:

- la dott.ssa Pellegrini ha partecipato all'Avviso Pubblico di Mobilità' per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio, di 8 posti di assistente amministrativo, categoria C, ruolo amministrativo a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera - (avviso pubblicato sul BUR Basilicata n.120 del 16.12.2020 Parte II - GURI n.5 del 19.01.2021 IV serie speciale concorsi - all. n.1);
- a seguito dell'espletamento del colloquio la dott.ssa Pellegrini si è classificata al secondo posto nella relativa graduatoria del 25/03/2021 (all. n.2);
- con delibera n.256 del 2 aprile 2021 l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ha approvato gli atti della Commissione Esaminatrice dell'Avviso di Mobilità e la graduatoria dei vincitori, comunicando il detto provvedimento agli interessati ed ai rispettivi Enti/Datori di Lavoro per i seguiti di competenza al fine di poter stipulare, con i vincitori della procedura, ad avvenuta concessione del nulla osta, il contratto individuale di lavoro (all. n.3);
- con pec del 7 aprile 2021, trasmessa anche a codesto Parco, l'Azienda Sanitaria in parola ha invitato la mia assistita a far pervenire, entro 30 giorni dalla ricezione della medesima pec, il nulla osta dell'ente di appartenenza, precisando che "**il mancato riscontro a quanto richiesto verrà considerato rinuncia alla mobilità**" (all. n.4);

- la dott.ssa Pellegrini che aveva già anticipato la richiesta di nulla osta a codesto Parco con apposita istanza del 29 marzo 2021, trasmessa a mezzo pec, **ad oggi non ha ancora ricevuto alcuna risposta** (all. n.5).

Tutto ciò premesso e considerato, stante i brevissimi tempi concessi per la consegna del nulla osta, si ingiunge codesto spettabile Ente a rilasciare, in favore della dott.ssa Valeria Pellegrini, il **nulla osta incondizionato al trasferimento definitivo nei ruoli dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della presente.**

In mancanza di positivo riscontro nel termine intimato, mi vedrò costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria a tutela delle ragioni della mia assistita.

Distinti saluti

avv. Margherita Veglia



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

Avvocatura Distrettuale dello Stato
via Gioacchino da Fiore, 34
88100 Catanzaro (Cz)

via pec a catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it

Raccomandata A/R

Oggetto: *Richiesta nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera della sig.ra Valeria Pellegrini - Richiesta parere e/o indicazioni ai sensi dell'art. 13 del T.U. Avvocatura.*

Perviene all'Ente Parco, assunta al prot. n. 2484 del 29.03.2021 ed in allegato **sub 1**, istanza della sig.ra Valeria Pellegrini per ottenere *nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera.*

Nella stessa nota la sig.ra Pellegrini comunicava di aver *“partecipato all'Avviso pubblico di mobilità ...omissis”* – (nonostante il diniego al nulla osta di questa Amministrazione prot. 9083 del 04.11.2020 ed in allegato **sub 2**) e di essere stata utilmente collocata nella relativa graduatoria per la copertura di n. 8 posti per Assistente Amministrativo, cat. C presso l'ASL di Matera (allegato **sub 1**).

Con successiva nota, indirizzata alla sig.ra Pellegrini e per conoscenza all'Ente Parco, in atti al prot. n. 2714 del 07.04.2021 ed in allegato **sub 3**, il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'ASL di Matera dott.ssa Maria Addolorata Malvasi, invitava l'Ente Parco a trasmettere *“insieme al nulla osta, un certificato di servizio del dipendente in mobilità, con la specifica delle seguenti informazioni...omissis...”*

Orbene evidenziato quanto sopra si ripercorre l'intera vicenda collegata alla sig.ra Pellegrini, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Parco Nazionale della Sila ed in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs 151/2001 presso l'ASL Matera.

La questione si è svolta in sostanzialmente tre fasi temporali

PRIMA FASE: richiesta e concessione nulla osta per assegnazione temporanea per anni uno (1)

- con nota in atti al prot. 2769 del 13.04.2017, la dipendente Valeria Pellerini, in maternità, faceva istanza *“ai sensi dell'art. 30, c. 2-sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il nulla osta preventivo ai fini dell'assegnazione temporanea presso altra Pubblica Amministrazione sita nella regione Basilicata.”*;
- con nota in atti al prot. 3415 del 09.05.2017, la dipendente Valeria Pellegrini, in maternità, faceva istanza ai sensi dell'art.42 bis del D.Lgs. 151/2001, per assegnazione temporanea presso l'Azienda di promozione Turistica della Basilicata;
- nasceva il figlio in data 30.05.2017 e trasmetteva il relativo estratto di nascita;
- con nota prot. 4248 del 07.06.2018 si comunicava alla medesima che *“In proposito con nota 27146 del 23.12.2016, in atti al prot. 9327 del 28.12.2016, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell'Ambiente, ha sottolineato che lo scrivente esercitata tali funzioni in maniera “non prevalente”*;

U
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Direzione Ente Parco Nazionale della Sila
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002873/2021 del 13/04/2021
Firmatario: DOMENICO CERMINARA



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

- *rispetto al proprio ruolo primario di funzionario. Nel caso specifico, quindi, è privo del potere autorizzatorio che gli consenta di potere accordare una assoluta novazione del rapporto di lavoro ed accogliere, pertanto, positivamente la Sua richiesta.”;*
- le note in atti ai prot. e 4009 del 01.06.2018 e n. 4358 del 13.06.2018, con le quali la dipendente Valeria Pellegrini, in maternità, faceva istanza *ai sensi dell'art.42 bis del D.Lgs. 151/2001*, per assegnazione temporanea presso l'Azienda di promozione Turistica della Basilicata;
- con nota prot. 20180033104 del 31.05.2018, in atti questo Ente al prot. 4369 del 14.06.2018, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera comunicava la propria disponibilità all'assegnazione temporanea della dipendente di questo Ente, dott.ssa Valeria Pellegrini ai sensi dell'art.42 bis del D.lgs. n.151/2001;
- con nota Prot. 63573/15AG della Consigliera di parità della regione Basilicata dell'11.04.2018, trasmessa anche al Ministero Vigilante, veniva avviato procedimento conciliativo dinanzi alla medesima per asserita discriminazione di genere nei confronti della dipendente;
- si tenevano due incontri in data 4 e 20 giugno, come da verbali in atti ai prot. nn. 4073 e 4618/2018;
- con nota prot. n 4916 del 02/07/2018 si riscontrava il Ministero Vigilante che con note nn. 8355 del 20.04.2018 e 13348 del 19.06.2018, in atti al prot. 2947 del 23.04.2018 e n. 4550 del 20.06.2018, aveva chiesto chiarimenti sulla vicenda e contestualmente si chiedevano indicazioni su come procedere stante il ruolo del Direttore facente Funzioni;
- Preso atto dei necessari chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare – Divisione II, espressi con nota prot. 16451 del 19.07.2018, ed in atti al prot. 5447 del 26.07.2018, che ha precisato che: *“Detto quanto sopra, si evidenzia, altresì, che il venir meno delle funzioni non prevalenti di Direttore facente funzioni non inficia la legittimità dei provvedimenti adottati per l'ordinaria funzionalità dell'Ente”;*
- **All'esito di tale svolgimento dei fatti si concedeva il nulla osta per un anno dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019, con Determinazione 376/2018.**

SECONDA FASE: concessione di ulteriori due anni di assegnazione temporanea a seguito di conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro a termine del Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla sig.ra Pellegrini.

- Con nota dell'11.06.2019, acquisita agli atti in medesima data con prot. n. 4335, indirizzata al Commissario Straordinario dell'Ente, la dott.ssa Pellegrini, richiedeva la proroga dell'assegnazione temporanea;
- Con nota del 27.06.2019, acquisita agli atti in data 11.07.2019 con prot. n. 5100, l'ASL di Matera confermava la propria disponibilità alla proroga;
- Con nota prot. n. 6127 del 14.08.2019 il Commissario Straordinario dell'Ente, informava l'istante che la questione era di stretta competenza gestionale e dunque della Direzione;
- Con provvedimento prot. n. 8180 del 31.10.2019 si rigettava la richiesta della dipendente notiziandone anche l'ASL Matera con nota prot. n. 8181 del 31.10.2019;



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

- Con ulteriore nota prot. 9707 del 31.12.2019 si ribadivano le medesime considerazioni al Legale della dipendente, notiziandone la Consigliera di Parità della Regione Basilicata giusta nota n. 9706 del 31.12.2019;
- Con decorrenza 01.01.2020 l'ing. Domenico Cerminara assumeva il ruolo di Direttore Facente Funzioni;
- Perveniva il Ricorso ex art. 700 c.p.c. della dipendente dott.ssa Valeria Pellegrini, in atti al prot. 70 del 08.01.2020, volto ad ottenere per via giurisdizionale l'assegnazione temporanea presso l'ASP di Matera e la cui udienza, inizialmente fissata per il giorno 09.01.2020, è stata rinviata al 06.02.2020 per tardiva notifica del primo atto;
- Con nota prot. n. 417 del 23.01.2020, a seguito di una più complessiva rivalutazione degli interessi coinvolti, e senza con questo entrare nel merito del ricorso e riconoscerne le ragioni espresse, si è comunicata la disponibilità di questo Ente a rilasciare nulla osta alla dott.ssa Pellegrini per ulteriori 2 anni, subordinatamente alla conclusione del procedimento giudiziario d'urgenza, senza strascichi, impegnandosi, in caso di riscontro favorevole, a rilasciare il nulla osta prima dell'udienza;
- frattanto, con nota prot. n. 416 del 23.01.2020, si informava Codesta on.le Avvocatura dello Stato trasmettendole il ricorso e preavvisando circa una possibile conciliazione;
- Con nota in atti al prot. n. 547 del 30.01.2020 la controparte riscontrava favorevolmente impegnandosi a predisporre un verbale di conciliazione da condividere preventivamente;
- All'esito di tale svolgimento dei fatti si concedeva il nulla osta per due anni a partire dall'assenso dell'Azienda Sanitaria ricevente con Determinazione 26/2020;
- **Con deliberazione dell'ASL Matera n. 130 del 17.02.2020, la stessa esprimeva l'assenso per l'assegnazione temporanea della sig.ra Valeria Pellegrini per la durata di due anni a decorrere dal 17.02.2020 e quindi sino al 17.02.2022;**

TERZA ED ATTUALE FASE: richiesta nulla osta anche a seguito nuovo Ricorso ex art. 700 c.p.c. dov la sig.ra Pellegrini è risultata soccombente

- Con nota la sig.ra Pellegrini chiedeva nulla osta preventivo, in atti all'Ente Parco al prot. n. 8177 del 7.10.2020 ed in allegato **sub 4**;
- Con nota del Direttore ff veniva espresso il **diniego alla mobilità volontaria**, in atti all'Ente Parco al prot. n. 9083 del 4.11.2020 ed in allegato **sub 1**, anche a seguito del parere richiesto e più volte citato della Funzione Pubblica (allegato **sub 5**);
- Perveniva a questo Ente in data 17.12.2020, in atti al prot. 10039/2020, il Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla dott.ssa Valeria Pellegrini volto ad accertare e dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il nulla dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza Sezione Lavoro;
- Il ricorso veniva trasmesso a Codesta On.le Avvocatura con nota del Direttore ff prot. 10330 del 17.12.2020;
- Considerato che alla trasmissione, visti i tempi ristretti (seduta prevista in data 07.01.2021) l'Ente Parco veniva invitato "a provvedere direttamente mediante proprio dipendente";
- Considerato che l'Avvocato Filippelli (dipendente a tempo pieno ed indeterminato) non prestava servizio presso l'Ente Parco già dal 05.10.2020 e non essendoci altre figure con competenze in materie legali all'interno della dotazione organica, si provvedeva ad



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

individuare tramite trattativa diretta l'Avv. Tizio Gigli;

- **All'esito del Giudizio, con Ordinanza del 15.01.2021 il Giudice del Tribunale di Cosenza – Sezione controversie di lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti, in allegato sub 6, allo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2021 rigettava il ricorso cautelare e la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite che la sig.ra Pellegrini provvedeva a pagare a questo Ente;**
- La sentenza, **NON** entra nel merito, ritenendo insussistente il periculum in mora considerato che la ricorrente non aveva in corso una procedura di mobilità cui avesse partecipato. **Tuttavia ora ci troviamo proprio nel predetto caso perché la ricorrente ha partecipato a procedura e si trova in posizione utile, sicché il rilascio o meno del nulla osta dipende solo ed esclusivamente da questa Amministrazione;**
- In merito si ritiene di segnalare che l'istituto è assolutamente facoltativo e che questa Amministrazione lo ha sempre negato ai propri dipendenti (recentemente 5 volte) considerato che il posto in organico non potrà essere coperto in nessun modo con la vigente legislazione, così l'Ente che a fronte di una dotazione originariamente prevista in 30 dipendenti (tagliata a 20 dalle norme di spending review che si sono succedute) si trova solo con 19 dipendenti, assolutamente insufficienti, e non può permettersi di perderne nemmeno uno;
- Di fatti ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.L. 95/2012 ***“Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”;***
- Infine, proprio in relazione al predetto giudizio, questa Amministrazione ha chiesto conferma alla Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica la quale ha confermato con nota prot. n. 82779 del 28.12.2020 che ***“Si conferma, dunque, che la mobilità in uscita non comporta un “risparmio” da cessazione valido ai fini dell'effettuazione di nuove assunzioni”;***

Di fatti è presumibile che in caso di diniego del nulla osta alla mobilità (ripetesi non obbligo per questa Amministrazione) porterà quasi sicuramente ad un contenzioso giudiziario (non fosse altro che per perdita di chance) per il quale questo Ente vuole trovarsi preparato.

In particolare vi è un elemento che crea alcuni dubbi.

Il Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente Parco (allegato **sub 7**), prevede al comma 6 all'art. 120 – ***“Mobilità volontaria “6. Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere altresì concesso il consenso al trasferimento ad altra amministrazione di un dipendente del Parco che ne faccia richiesta, a condizione che venga previamente verificata l'esistenza della vacanza nel ruolo dell'Ente ricevente di un posto corrispondente a quello della qualifica di appartenenza del dipendente e che sussista l'assenso preliminare al trasferimento dello stesso Ente ricevente. Anche qualora ricorrano le suddette condizioni, il consenso può essere temporaneamente***



**Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera - MaB Sila**

Direzione

negato, per un periodo non superiore a sei mesi dalla richiesta, qualora sussistano esigenze dell'amministrazione, debitamente motivate, che possano determinare interruzione dei servizi o dei programmi dell'Ente. Al termine del suddetto periodo, il consenso deve essere rilasciato"

Si ritiene che questo Regolamento, approvato nel 2007, ma attualmente vigente, debba intendersi superato dal D.lgs 165/2001, come modificato nel corso degli anni, e che sia quindi del Dirigente la competenza sulla gestione del personale.

Si precisa che la sig.ra Pellegrini non si è mai rivolta al Consiglio Direttivo, e quindi la fattispecie non si sia concretizzata. Tuttavia si tratterebbe del secondo diniego espresso dall'Ente (*recte* dal Dirigente) sicchè ci si domanda se la Pellegrini possa utilmente invocare l'applicazione del predetto art. 120. Si ritiene che la competenza debba essere solo del Dirigente e l'art. in questione sia superato ed inefficace.

In particolare si chiede se questo Ente possa procedere al diniego del nulla osta per mobilità volontaria (essendo strumento facoltativo e non diritto del richiedente e non potendo procedere alla sostituzione del lavoratore con grave pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa già sotto organico), con ragionevole possibilità di non vedersi soccombente in un eventuale giudizio promosso dal lavoratore (anche solo come perdita di chance).

Se la dipendente possa appigliarsi al richiamato art. 120 del Regolamento interno dell'Ente che prevede la concessione del nulla osta, dopo un primo diniego, ma attribuendo la funzione all'organo politico - Consiglio Direttivo- mentre ora appare evidente la titolarità del potere da parte del Dirigente.

Ogni altra indicazione che si vorrà dare.

Si sottolinea che questa Amministrazione dovrà dare riscontro alla dipendente entro il 29.04. p.v. ed all'Asl Matera entro il 05.05. p.v.

Con osservanza.

Il Direttore f.f.

Firmato digitalmente da
DOMENICO CERMINARA

0 = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT



allegati: c.s.



Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via G. da Fiore 34-88100 Catanzaro

Tipo Affare CS 1027/2021

Avv. La Rocca

**Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati
nell'oggetto della PEC**

Risposta a nota del 13/04/2021 prot. 19697

OGGETTO: Rilascio nulla osta finalizzato all'immissione in ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera della Sig.ra Valeria Pellegrini. Parere ai sensi dell'art. 13 del T.U. Avvocatura.

PEC
parcosila@pec.it

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Sede Legale ed Amministrativa
Via Nazionale Lorica
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

Si riscontra la nota in epigrafe e si rappresenta quanto segue.

La fattispecie in oggetto, quale ipotesi di mobilità volontaria, è regolata dall'art. 30 del D. lgs. n. 165 del 2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), secondo cui: *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.*

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, *“l'art. 30 del d.lg. n. 165 del 2001, sul passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, disciplina una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione (ad quam) verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento”* (Cass. Civ. sent. n. 11593/2008).

A tal riguardo, nella vigente formulazione dell'art. 30 del citato D.lgs. n. 165 difetta qualsiasi riferimento alla necessità che il consenso alla mobilità relativa del dipendente sia espresso dal Dirigente, dal momento che - per effetto dell'art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - è stato soppresso l'inciso di cui al comma 1, del predetto art. 30, secondo cui *“Il trasferimento è disposto previo*



Amministrazione Distrettuale dello Stato

Via G. da Fiesi 34 - 88100 Catanzaro

parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire” (disposizione, questa, introdotta nell’art. 30 in esame, dall’art. 49 del D.lgs. n. 150/2009 - cd. “riforma Brunetta”).

*

Pertanto, allo stato attuale, ciascun ente, attraverso disposizioni interne *ad hoc* emanate, disciplina la procedura di mobilità volontaria, indicando, in particolare, quali siano gli organi, di volta in volta, competenti all’espressione del consenso e, dunque, al rilascio del nulla osta.

*

Nel caso in esame, come osservato da codesto Ente, il Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente Parco, contempla all’art. 120 la procedura di mobilità volontaria dei dipendenti, prevedendo, in particolare, che sia il Consiglio Direttivo a deliberare sulla concessione del consenso al trasferimento ad altra amministrazione di un dipendente del Parco che ne abbia fatto richiesta, a condizione che venga previamente verificata l’esistenza della vacanza nel ruolo dell’Ente ricevente di un posto corrispondente a quello della qualifica di appartenenza del dipendente e che sussista l’assenso preliminare al trasferimento dell’Ente ricevente.

Peraltro, l’art. 39 del predetto Regolamento, rubricato “*Atti di amministrazione e gestione del personale*”, nell’elenco delle prerogative riservate al Direttore in materia di personale e dei rapporti di lavoro, attribuisce espressamente a quest’ultimo competenza nell’ambito dei provvedimenti di mobilità interna, non enumerando anche i provvedimenti di mobilità tra amministrazioni.

*

Tanto premesso, la competenza a concedere il nulla osta, in questo caso, non pare spettare al Dirigente, bensì al Consiglio Direttivo, previa verifica delle condizioni stabilite dal richiamato art. 120 del Regolamento, secondo il quale, qualora ci siano i presupposti per il consenso alla mobilità, è ammesso il diniego da parte del Consiglio Direttivo (per esigenze dell’amministrazione debitamente motivate) per un periodo non superiore a sei mesi dalla richiesta, al termine del quale - per espressa previsione del suddetto Regolamento - il consenso deve essere comunque rilasciato.

*

Sul punto, si rileva che, proprio per effetto di tale disposizione regolamentare - la quale è pur sempre espressione dell’autonomia organizzativa dell’Ente - il potere discrezionale dell’Amministrazione, circa il “consenso” alla mobilità volontaria richiesta dai dipendenti, risulta certamente compresso.

Pertanto, codesto Ente, per evitare - in futuro - l’insorgenza di analoghe problematiche connesse alla vigenza dell’art. 120, comma 6 del predetto Regolamento, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di modificare tale disposizione; tanto tenendo presente che eventuali modifiche al Regolamento, tuttavia, non potrebbero avere efficacia retroattiva.



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Via G. da Fiesi 34 - 88100 Catanzaro

Infatti, come ricordato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 882/2016, *“il principio di irretroattività, invero, sebbene non costituzionalizzato fuori dalla materia penale:*

- *rappresenta un principio generale dell'ordinamento, come si desume dall'art. 11 della Preleggi che espressamente statuisce che la "legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";*
- *trova un suo fondamento ulteriore nei principi di tutela dell'affidamento e della certezza del diritto”.*

Tale principio, derogabile solo da parte del legislatore ordinario, ha valore tassativo e vincolante per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge e, dunque, anche per i regolamenti degli Enti.

*

Pertanto, nel caso di specie, codesto Ente, considerata la vigente norma regolamentare, potrà soltanto ritardare, motivatamente, il rilascio del nulla-osta per un periodo non superiore a 6 mesi, alla fine del quale dovrà essere prestato il consenso alla mobilità.

In tal senso è il parere della Scrivente.

L' AVVOCATO DELLO STATO

(Avv. Sergio La Rocca)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

(Avv. Giampiero Scaramuzzino)

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	3310	Data Registrazione	28/04/2021 09:02:02
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: PROT: 2021/22616; AL 2021/1027; TRASM. DOC.		
Mittente	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO		
Indirizzo	GIOACCHINO DA FIORE 34		
CAP	88100	Città	CATANZARO
Ufficio Competenza	Presidente; DIRETTORE; SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE; Ufficio Risorse Umane, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Socio Economico; SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE, MARKETING E TURISMO		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

REGOLAMENTO SERVIZIO ED UFFICI

VIGENTE	PROPOSTA
<p>Articolo 9 - Istituzione di Uffici obbligatori per legge</p> <p>1. Per l'espletamento delle funzioni proprie attribuite dalla legge, sono istituiti, nella forma di unità operative semplici autonome ovvero sono aggregati ad uffici esistenti, i seguenti uffici obbligatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'ufficio del Responsabile Unico dei lavori pubblici ex articolo 7 della legge n. 109/1994 e s.m. e i.; l'ufficio del Responsabile della sicurezza sul lavoro; l'ufficio per i procedimenti disciplinari; l'ufficio per il servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1996; l'ufficio di statistica ai sensi del D.lgs. n.322/1989; l'ufficio per le Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 165/2001; l'ufficio dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al D.lgs. 31.3.1998, n. 112 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447; l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 165/2001, da inquadrare quale specifica struttura nell'ambito del Servizio Legale. <p>2. Gli uffici di cui al comma precedente possono essere costituiti con personale dipendente dell'Ente o comandato da altra amministrazione, ovvero ancora, ricorrendo le condizioni di legge, da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.</p> <p>3. Per l'espletamento delle funzioni degli Uffici di cui al 1° comma, l'Ente può anche avvalersi delle forme associative previste dalla vigente normativa applicabile agli enti pubblici non economici, ovvero può affidare le medesime funzioni mediante contratto stipulato con altri enti ed organismi esterni, pubblici o privati.</p> <p>4. Le funzioni di Responsabile degli uffici di cui al 1° comma sono attribuite, con provvedimento del Direttore, ad un dipendente, appartenente ad un'area professionale non inferiore alla C, ovvero ad altro soggetto, tra quelli indicati ai commi precedenti, in possesso della professionalità coerente con le funzioni da attribuire.</p> <p>5. La disciplina dei predetti uffici può essere oggetto di specifico</p>	<p>Articolo 9 - Istituzione di Uffici obbligatori per legge</p> <p>1. Per l'espletamento delle funzioni proprie attribuite dalla legge, sono istituiti, nella forma di unità operative semplici autonome ovvero sono aggregati ad uffici esistenti, i seguenti uffici obbligatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'ufficio stabile per l'acquisizione di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 38 c. 4 lett. a punto 1 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50. l'ufficio per i procedimenti disciplinari; l'ufficio di statistica ai sensi del D.lgs. n.322/1989; l'ufficio per le Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 165/2001; l'ufficio dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al D.lgs. 31.3.1998, n. 112 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447; <p>2. Gli uffici di cui al comma precedente possono essere costituiti con personale dipendente dell'Ente o comandato da altra amministrazione, ovvero ancora, ricorrendo le condizioni di legge, da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.</p> <p>3. Per l'espletamento delle funzioni degli Uffici di cui al 1° comma, l'Ente può anche avvalersi delle forme associative previste dalla vigente normativa applicabile agli enti pubblici non economici, ovvero può affidare le medesime funzioni mediante contratto stipulato con altri enti ed organismi esterni, pubblici o privati.</p> <p>4. Le funzioni di Responsabile degli uffici di cui al 1° comma sono attribuite, con provvedimento del Direttore, ad un dipendente, appartenente ad un'area professionale non inferiore alla C, ovvero ad altro soggetto, tra quelli indicati ai commi precedenti, in possesso della professionalità coerente con le funzioni da attribuire, ovvero ancora ai dipendenti di Area B in possesso di della necessaria esperienza e formazione, almeno decennale, salvi gli eventuali ulteriori requisiti specificati dalla normativa vigente;</p> <p>5. La disciplina dei predetti uffici può essere oggetto di specifico regolamento che costituisce automaticamente integrazione e completamento del presente regolamento.</p> <p>Articolo 10 - Istituzione di altri Uffici</p>

regolamento che costituisce automaticamente integrazione e completamento del presente regolamento.

Articolo 10 - Istituzione di altri Uffici

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dal presente regolamento e delle ulteriori funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, sono istituiti, nella forma di unità operative semplici autonome ovvero sono aggregati ad uffici esistenti, i seguenti uffici:

- a) *il controllo interno (ex nucleo di valutazione)*, anche in forma associata e/o convenzionata, per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione oltreché dei risultati conseguiti a termini dell'art. 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 della legge n. 248/2006, nonché al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante convenzione con altri enti o con strutture esterne;
- b) *il controllo di gestione*, ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. 286/99, con funzioni di supporto agli organi di amministrazione politica, alla direzione ed al servizio di controllo interno per la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, per la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente;
- c) *la conferenza* dei Responsabili di tutti i Servizi dell'Ente, presieduto dal Direttore e con la partecipazione facoltativa del Presidente, avente funzione di consultazione periodica e di raccordo fra le diverse Aree nell'ambito della programmazione dell'attività lavorativa e della verifica dei problemi gestionali;
- d) *l'ufficio di staff del Presidente*, come unità operativa semplice posta alle dirette dipendenze del Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad egli attribuite dalla legge.

2. I suddetti uffici possono essere costituiti con personale dipendente dell'Ente o comandati da altra amministrazione, ovvero ancora, ricorrendo le condizioni di legge, da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dal presente regolamento e delle ulteriori funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, sono istituiti, nella forma di unità operative semplici autonome ovvero sono aggregati ad uffici esistenti, i seguenti uffici:

- e) *il controllo interno (ex nucleo di valutazione)*, anche in forma associata e/o convenzionata, per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione oltreché dei risultati conseguiti a termini dell'art. 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 della legge n. 248/2006, nonché al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante convenzione con altri enti o con strutture esterne;
- f) *il controllo di gestione*, ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. 286/99, con funzioni di supporto agli organi di amministrazione politica, alla direzione ed al servizio di controllo interno per la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, per la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente;
- g) *la conferenza* dei Responsabili di tutti i Servizi dell'Ente, presieduto dal Direttore e con la partecipazione facoltativa del Presidente, avente funzione di consultazione periodica e di raccordo fra le diverse Aree nell'ambito della programmazione dell'attività lavorativa e della verifica dei problemi gestionali;
- h) *l'ufficio di staff del Presidente*, come unità operativa semplice posta alle dirette dipendenze del Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad egli attribuite dalla legge.

2. I suddetti uffici possono essere costituiti con personale dipendente dell'Ente o comandati da altra amministrazione, ovvero ancora, ricorrendo le condizioni di legge, da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, **ovvero ancora ai dipendenti di Area B in possesso di della necessaria esperienza e formazione, almeno decennale;**

3. Il trattamento economico per i collaboratori esterni, non inferiore a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il

determinato.

3. Il trattamento economico per i collaboratori esterni, non inferiore a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti pubblici non economici, può essere integrato con un assegno *ad personam*, commisurato alla specifica qualificazione professionale e culturale in relazione alle specifiche competenze.

Allegato

Conoscenze: Lavoratore in possesso di conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle attività presenti nel processo produttivo con riguardo anche al contesto di riferimento interno ed esterno, alle normative che regolano l'attività istituzionale dell'Ente e la sua organizzazione e ai vincoli da rispettare, nonché di conoscenze professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai processi di pertinenza, allo scopo di controllare le fasi e/o attività del processo in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo; di risoluzione dei problemi con riferimento alla linea operativa; di reperire le informazioni necessarie per le attività da svolgere e di operare con l'impiego delle strumentazioni informatiche e telematiche; di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un apporto qualitativamente differenziato orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo e alla soddisfazione dei clienti interni/esterni; di eseguire procedure ed elaborazioni del ciclo informatico.

Attività: Provvede, anche coordinando altri addetti, alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, svolgendo attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti nel campo tecnico-amministrativo e curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, la produzione, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

personale degli enti pubblici non economici, può essere integrato con un assegno *ad personam*, commisurato alla specifica qualificazione professionale e culturale in relazione alle specifiche competenze.

Allegato

Conoscenze: Lavoratore in possesso di conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle attività presenti nel processo produttivo con riguardo anche al contesto di riferimento interno ed esterno, alle normative che regolano l'attività istituzionale dell'Ente e la sua organizzazione e ai vincoli da rispettare, nonché di conoscenze professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai processi di pertinenza, allo scopo di controllare le fasi e/o attività del processo in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo; di risoluzione dei problemi con riferimento alla linea operativa; di reperire le informazioni necessarie per le attività da svolgere e di operare con l'impiego delle strumentazioni informatiche e telematiche; di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un apporto qualitativamente differenziato orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo e alla soddisfazione dei clienti interni/esterni; di eseguire procedure ed elaborazioni del ciclo informatico.


Attività: Provvede, anche coordinando altri addetti, alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, svolgendo attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti nel campo tecnico-amministrativo e curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, la produzione, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Ove in possesso della necessaria competenza e formazione, almeno decennale nella posizione B1 o quinquennale nelle posizioni seguenti, opera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un apporto qualitativamente differenziato orientando il contributo professionale ai risultati complessivi individuati; ha la capacità di «problem solving» rapportate al particolare livello di responsabilità, cura la predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti tecnici ed amministrativi. Può espletare altresì funzioni di gestione di budget per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco in data odierna e vi rimarrà per gg. 15.

Lorica, li 02 maggio 2021

L'Incaricato
Dott.ssa Barbara Carelli



La presente deliberazione è stata trasmessa via pec al Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n° 3375 del 02 maggio 2021;

La presente deliberazione è stata trasmessa via pec al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n° 3375 del 02 maggio 2021;

La presente deliberazione è stata trasmessa via pec alla Corte dei Conti con nota prot. n° _____ del ____ maggio 2021;

La presente deliberazione è stata trasmessa via pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n° 3375 del 02 maggio 2021;

La presente deliberazione è stata trasmessa via pec all'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n° _____ del ____ maggio 2021;

La presente deliberazione è stata trasmessa via mail al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n° 3375 del 02 maggio 2021;